

REPUBBLICA ITALIANA

La Corte dei conti

Sezione di controllo per la Regione siciliana

nell'adunanza del 7 novembre 2018, composta dai Magistrati:

Luciana Savagnone	- Presidente
Adriana La Porta	- Consigliere
Francesco Antonino Cancilla	- Primo Referendario - relatore

Visto l'art. 100, secondo comma, e gli artt. 81, 97 primo comma, 28 e 119 ultimo comma della Costituzione;

visto il R.D. 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni;

vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20 e successive modificazioni;

visto l'art. 2 del decreto legislativo 6 maggio 1948, n. 655, nel testo sostituito dal decreto legislativo 18 giugno 1999, n. 200;

visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni, recante il Testo Unico degli Enti Locali (T.U.E.L.) e, in particolare, l'art. 148 bis;

visto l'art. 7, comma 7, della legge 5 giugno 2003, n. 131;

visto l'art. 1, commi 166 e 167, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006);

visto, altresì, l'art. 1, comma 610, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006), il quale espressamente prevede che le disposizioni della predetta legge "sono applicabili nelle regioni a Statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti";

vista la relazione di deferimento del magistrato istruttore in merito alle relazioni dell'organo di revisione del Comune di San Giuseppe Jato rispettivamente sul rendiconto dell'esercizio 2015, su quello del 2016 e sul bilancio di previsione 2016-2018;

vista l'ordinanza del Presidente della Sezione di controllo n. 259/2018/CONTR, con la quale la Sezione medesima è stata convocata per l'adunanza ai fini degli adempimenti di cui al citato articolo 148 bis del TUEL;

vista la memoria depositata dall'Ente il 29 ottobre 2018, acquisita al prot. CdC n. 9424;
uditi il relatore, Primo Referendario Francesco Antonino Cancilla, nonché, per il Comune
di San Giuseppe Jato, il Sindaco, Dott. Rosario Agostaro;

Premesso che:

L'art. 1, commi 166 e 167, della legge n. 266 del 2005 (legge finanziaria per l'anno 2006) ha previsto, ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica e del coordinamento della finanza pubblica, l'obbligo -a carico degli Organi di revisione degli enti locali- di trasmettere alla Corte dei conti una relazione sul bilancio di previsione dell'esercizio di competenza e sul rendiconto dell'esercizio medesimo, formulata sulla base dei criteri e delle linee guida definite dalla Corte.

Al riguardo, occorre evidenziare la peculiare natura di tale forma di controllo, volto a rappresentare agli organi elettivi, nell'interesse del singolo ente e della comunità nazionale, la reale situazione finanziaria emersa all'esito del procedimento di verifica effettuato sulla base delle relazioni inviate dall'Organo di revisione, affinché gli stessi possano attivare le necessarie misure correttive. Esso si colloca nell'ambito materiale del coordinamento della finanza pubblica, in riferimento agli articoli 97, primo comma, 28, 81 e 119 della Costituzione, che la Corte dei Conti contribuisce ad assicurare quale organo terzo ed imparziale di garanzia dell'equilibrio economico-finanziario del settore pubblico e della corretta gestione delle risorse collettive, in quanto al servizio dello Stato-ordinamento, tanto più a seguito del novellato quadro scaturito dalle legge costituzionale n.1 del 2012 e dalla legge c.d. rinforzata n. 213 del 2012.

La giurisprudenza costituzionale ha precisato contenuti e fondamento di tale peculiare forma di controllo anche a seguito dei successivi interventi legislativi (cfr. la sentenza n. 39 del 2014, che richiama altresì le sentenze n. 60 del 2013, n. 198 del 2012, n. 179 del 2007), affermando che il controllo finanziario attribuito alla Corte dei conti e, in particolare, quello che questa è chiamata a svolgere sui bilanci preventivi e sui rendiconti consuntivi degli enti locali e degli enti del Servizio sanitario nazionale, va ascritto alla categoria del sindacato di legalità e di regolarità - da intendere come verifica della conformità delle (complessive) gestioni di detti enti alle regole contabili e finanziarie - e ha lo scopo di finalizzare il confronto tra fattispecie e parametro normativo all'adozione di effettive misure correttive, funzionali a garantire l'equilibrio del bilancio e il rispetto delle regole

contabili e finanziarie, in una prospettiva non più statica (come il tradizionale controllo di legalità-regolarità) ma dinamica.

Stante la natura di tale tipologia di controllo, ascrivibile alla categoria del riesame di legalità e regolarità, il Consiglio comunale deve essere informato dei contenuti della pronuncia specifica adottata dalla Corte ai sensi dell'art. 148 bis del TUEL, allorché sia accertata la presenza di gravi anomalie contabili e gestionali; ad esso, infatti, è riservata, quale organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo dell'ente locale, la competenza esclusiva a deliberare le citate misure correttive, previa auspicabile proposta della Giunta comunale.

Nel caso in cui, invece, sussistano squilibri meno rilevanti o irregolarità non così gravi da richiedere l'adozione della pronuncia di accertamento ex art. 148 bis TUEL, l'esito del controllo demandato alla Corte può comunque comportare eventuali segnalazioni, in chiave collaborativa, come previsto dall'articolo 7, comma 7 della legge n. 131 del 2003, pur sempre volte a favorire la riconduzione delle criticità emerse entro i parametri della sana e corretta gestione finanziaria al fine di salvaguardare, anche per gli esercizi successivi, il rispetto dei necessari equilibri di bilancio e dei principali vincoli posti a salvaguardia delle esigenze di coordinamento della finanza pubblica. Anche in tale evenienza l'ente interessato è tenuto a valutare le segnalazioni ricevute e a porre in essere interventi idonei per il superamento delle criticità.

Ciò premesso, esaminata la relazione dell'organo di revisione del Comune di San Giuseppe Jato sul rendiconto dell'esercizio 2015, quella sul rendiconto del 2016 e quella sul bilancio di previsione 2016-2018, il competente magistrato, sulla base dell'istruttoria espletata e della documentazione pervenuta, ha richiesto la pronuncia collegiale su numerosi profili di criticità, illustrati nella relazione di deferimento.

Il Comune ha depositato memoria, nella quale il Sindaco ha insistito nel corso dell'adunanza.

Per ciascuno dei motivi di deferimento, che sono qui trascritti, vengono sinteticamente riportate le deduzioni dell'Ente e le valutazioni conclusive del Collegio.

1. Mancata tempestiva approvazione del rendiconto e del bilancio di previsione; infatti, il bilancio di previsione 2015 è stato approvato il 17/12/2015 con deliberazione consiliare n.

60, il rendiconto 2015 è stato approvato il 18/10/2016 con deliberazione consiliare n 32; il bilancio di previsione 2016/2018 è stato approvato il 24/01/2017 con deliberazione consiliare n 7; il rendiconto 2016 è stato approvato il 14/11/2017 con deliberazione consiliare n 51.

Il Comune ha dedotto che l'Amministrazione si è insediata nel giugno del 2017 e ha appreso che i ritardi dei documenti contabili sarebbero imputabili agli adempimenti connessi alla contabilità armonizzata.

Il Collegio sottolinea che l'Ente deve assicurare l'osservanza dei termini di legge per l'approvazione del bilancio e del rendiconto, al fine di garantire una sana gestione finanziaria, che presuppone la tempestività degli adempimenti connessi al cd. "ciclo del bilancio". I termini sono fissati dalla legge e non sono derogabili per mere situazioni ostative di fatto, che richiedono maggiore impegno amministrativo e idonea capacità organizzativa.

2. Carezza della documentazione utile ai fini dell'esame del bilancio di previsione e del rendiconto 2016. Si riscontra l'irreperibilità sulla BDAP e sulla sezione amministrazione trasparente sito web dell'ente (art. 9-bis e art 29 c. 1 del D.lgs 33/2013) della relazione sulla gestione al rendiconto 2016 e della pubblicazione integrale completa degli ulteriori documenti allegati alla delibera di approvazione del rendiconto in aggiunta ai prospetti e gli schemi contabili presenti sulla banca dati.

Il Comune ha confermato la criticità.

Il Collegio ritiene opportuno richiamare l'Ente alla tempestiva trasmissione dei prospetti obbligatori, in quanto funzionali ad una puntuale rappresentazione della situazione economico-patrimoniale e alla sua verifica.

3. Con riferimento ai parametri previsti dal D.M. 18/02/2013, si osserva quanto segue:

A)-relativamente al rendiconto 2015 si riscontra il superamento dei seguenti parametri:

-parametro n. 2: volume dei residui attivi di nuova formazione, provenienti dalla gestione di competenza e relativi a titoli I e III, superiore al 42% delle entrate correnti;

-parametro n. 4: volume dei residui passivi provenienti dal titolo I superiori al 40% degli impegni di parte corrente;

-parametro n. 6: volume complessivo delle spese di personale a vario titolo rapportato al volume complessivo delle entrate correnti desumibili dai titoli I, II e III superiore al 40 per cento per i comuni inferiori a 5.000 abitanti, superiore al 39 per cento per i comuni da 5.000 a 29.999 abitanti e superiore al 38 per cento per i comuni oltre i 29.999 abitanti; tale valore è calcolato al netto dei contributi regionali nonché di altri enti pubblici finalizzati a finanziare spese di personale.

Inoltre, risulta probabile lo sfioramento del parametro n. 5), per effetto dei pignoramenti al 31/12/2015, e n. 8) per effetto dei debiti fuori bilancio.

Con riferimento al parametro n. 5, la seguente tabella sintetizza la situazione:

5) Esistenza di procedimenti di esecuzione forzata superiore allo 0,5 per cento delle spese correnti anche se non hanno prodotto vincoli a seguito delle disposizioni di cui all'articolo 159 del tuoei;

	importo originario	importo da rottamazione
AZIONI ESECUTIVE NON REGOLARIZZATE AL 31/12/2015		
PIGNORAMENTI IN ESSERE AL 31/12/2015 (*)	551.644,29	383.543,69
A) TOTALE	551.644,29	383.543,69
B) SPESE CORRENTI	6.329.126,14	6.329.126,14
A/B	8,8%	6,1%

(*) da punto 10 risposta a richieste istruttorie

Va precisato che l'importo da "rottamazione" si riferisce a cartelle esattoriali.

Con riferimento al parametro n. 8, si veda la seguente tabella:

8) *Consistenza dei debiti fuori bilancio riconosciuti nel corso dell'esercizio superiore all'1 per cento rispetto ai valori di accertamento delle entrate correnti, fermo restando che l'indice si considera negativo ove tale soglia venga superata in tutti gli ultimi tre esercizi finanziari;*

	2013	2014	2015
A) DEBITI FUORI BILANCIO RICONOSCIUTI	95.820,55	175.136,29	126.502,67
Entrate titolo I	4.371.958,10	3.967.221,65	4.019.392,37
Entrate da trasferimenti titolo II	2.405.873,20	2.654.868,02	2.201.306,89
Entrate titolo III	315.826,04	259.938,22	1.179.630,98
Rettifica reimpunzione FPV			680.187,56
B) TOTALE	7.093.657,34	6.882.027,89	6.720.142,68
A/B	1,4%	2,5%	1,9%
Senza rettifica reimpunzione R.A. FPV	1,4%	2,5%	1,7%

b)- In merito al rendiconto 2016, si rileva il superamento dei parametri n. 2),3), 4) e 6); è possibile anche il superamento delle soglie fissate dai parametri n. 5 e n. 8, come si evince dalle seguenti tabelle:

5) *Esistenza di procedimenti di esecuzione forzata superiore allo 0,5 per cento delle spese correnti anche se non hanno prodotto vincoli a seguito delle disposizioni di cui all'articolo 159 del tuoei;*

	31/12/2016
AZIONI ESECUTIVE NON REGOLARIZZATE AL 31/12/2016	
AZIONI ESECUTIVE AL 31/12/2016 CORRISPONDENTI	
ADASSEGNAZIONI REGOLARIZZATE SECONDO I NUOVI	
PRINCIPI CONTABILI	161.615,56
A) TOTALE	
B) SPESE CORRENTI (COMPRESO FPV)	6.785.014,58
A/B	2,4%

8) *Consistenza dei debiti fuori bilancio riconosciuti nel corso dell'esercizio superiore all'1 per cento rispetto ai valori di accertamento delle entrate correnti, fermo restando che l'indice si considera negativo ove tale soglia venga superata in tutti gli ultimi tre esercizi finanziari;*

	2014	2015	2016
A) DEBITI FUORI BILANCIO RICONOSCIUTI	175.136,39	126.502,67	383.543,69

Entrate titolo I	3.967.221,65	4.019.392,37	2.738.051,21
Entrate da trasferimenti titolo II	2.654.868,02	2.201.306,89	3.294.852,45
Entrate titolo III	359.938,22	1.179.630,98	1.029.477,63
Rettifica reimputazione FPV		- 458.515,65	- 111.807,58
B) TOTALE	6.882.027,89	6.941.814,59	6.950.573,71
AVB	2,5%	1,8%	5,5%
Senza rettifica reimputazione R.A. FPV	2,5%	1,7%	5,1%

Le circostanze sopra indicate, se fossero confermate, determinerebbero per l'ente la condizione di deficitarietà strutturale per l'esercizio 2015 e 2016.

L'Amministrazione in memoria ha dedotto che: a)- il parametro n. 5 risulta rispettato nel 2015, perché la cartella esattoriale di euro 541.307,29 e un atto di pignoramento di euro 13.337, su istanza di un'impresa, sono pervenuti all'Ente nel 2016 e non nel 2015; b)- successivamente per la cartella il Comune ha aderito alla definizione agevolata con obbligo di corrispondere euro 268.480,36 nel 2017 ed euro 115.063,33 nel 2018; c)- la cartella esattoriale non ha comportato alcun pignoramento nel 2015; d)- è stato rispettato il parametro n. 8 nel 2016, perché i debiti fuori bilancio per l'importo di euro 383.543,69 sono stati riconosciuti con deliberazione consiliare n. 14 del 10 aprile 2017; e)- nel 2016 le azioni esecutive sono state regolarizzate mediante emissione di ordinativi di pagamento il 30 dicembre 2016.

Con riferimento al parametro n. 2, la Sezione evidenzia preliminarmente che residui inesigibili o comunque non riscuotibili, se mantenuti nel rendiconto, incidono necessariamente sull'attendibilità del risultato di amministrazione, con ricadute negative sugli equilibri di bilancio. Risulta pertanto opportuno che, a fronte di posizioni creditorie di dubbia realizzabilità, sia congruamente quantificato il Fondo crediti di dubbia esigibilità. Invero, l'attività di riaccertamento dei residui assume rinnovata importanza in considerazione della riforma dell'ordinamento contabile degli enti locali, come esposto nella deliberazione della Corte dei conti, Sezione delle autonomie, n. 4/2015/INPR, poiché

attraverso il corretto accertamento dei residui attivi si attua "il principio di veridicità e attendibilità delle entrate pubbliche accertate, più volte richiamato dalla giurisprudenza costituzionale, affinché la copertura finanziaria delle spese pubbliche sia credibile, sufficientemente sicura, non arbitraria o irrazionale. (...) La determinazione delle entrate di dubbia e difficile esazione e la conseguente "svalutazione" deve pertanto avere effetti sulla programmazione degli impieghi delle medesime, in termini di spesa pubblica, al fine di tutelare l'ente dal rischio di utilizzare entrate non effettive, finanziando obbligazioni passive scadute ed esigibili con entrate non disponibili e quindi finanziando il bilancio e la gestione in "sostanziale situazione di disavanzo" (in tal senso, Corte cost., sentenze n. 250 del 2013 e n. 213 del 2008)".

Va poi aggiunto che l'Ente è tenuto ad espletare in maniera puntuale le attività di accertamento tributario e a procedere in modo solerte alla riscossione coattiva; inoltre, ha l'obbligo di vigilare sull'efficienza e sulla tempestività dell'esattore nel recupero dei crediti, al fine di impedire la prescrizione e di conseguire l'esito positivo delle eventuali procedure esecutive. Un'adeguata percentuale di riscossione, a sua volta, permette il tempestivo pagamento dei debiti ed evita l'accumulo di residui passivi. Di conseguenza, per raggiungere gli equilibri di bilancio, già in sede di programmazione, il Comune dovrà elaborare strategie di riduzione delle spese e di incremento della percentuale di esazione delle entrate; l'assenza di tali strategie nel corso degli anni ha portato alla crescita dei residui passivi, che hanno assunto una tale entità da comportare il mancato rispetto del parametro n. 4.

In merito al parametro n. 6, concernente le spese di personale, si evidenzia che gli enti devono prestare particolare attenzione al dimensionamento delle risorse umane, allo scopo di assicurare l'efficienza dell'apparato amministrativo e l'equilibrio finanziario, considerato che la spesa in questione, poiché è fissa, obbligatoria e costante, comporta l'irrigidimento del bilancio. Con riferimento ai lavoratori precari, l'amministrazione dovrà verificare non solo la possibilità legale delle proroghe e delle stesse stabilizzazioni, nel pieno rispetto delle norme di coordinamento della finanza pubblica, ma dovrà anche valutare la sostenibilità finanziaria e la corrispondenza delle proroghe stesse alle esigenze di efficienza e di efficacia.

Le deduzioni dell'Ente, infine, consentono di escludere la condizione di deficitarietà strutturale.

4. Con riferimento al Fondo pluriennale vincolato (FPV), si osserva:

a)- la presenza di dati discordanti relativamente al fondo pluriennale vincolato di spesa al 31/12/2015 e, conseguentemente, in entrata al 1°/1/2016 e di spesa al 31/12/2016.

L'ente in fase istruttoria ha ammesso un'errata esposizione del FPV di entrata nella certificazione del rendiconto 2015, trasmessa al Ministero dell'interno, imputandola a problemi tecnici del funzionamento del *software*; ha poi trasmesso il prospetto della composizione per missioni e programmi del FPV 2015, in cui il dato finale al 31/12/2015, pari ad euro 3.099.686,00 è difforme dall'importo di euro 4.555.796,98 iscritto in spesa nel conto del bilancio, nel risultato di amministrazione 2015 e in entrata nel bilancio di previsione 2016; tutto ciò si evince nella seguente tabella:

FPV	01/01/2015	Prospetto risultato di amministrazione al 31/12/2015	31/12/2015 prospetto per missioni e programmi in risposta alle richieste istruttorie
FPV CORRENTE	-	141.035,68	<i>disarticolazione</i>
FPV CAPITALE	4.571.561,60	4.414.761,30	<i>non fornita</i>
TOTALE	4.571.561,60	4.555.796,98	3.099.686,00

Va osservato che in sede di riaccertamento straordinario dei residui, avvenuto con deliberazione n. 115 del 28/09/2015, vi è stata l'anomala cancellazione e reimputazione mediante confluenza nel FPV al 1°/1/2015 di residui attivi di parte corrente (ICI ed IMU, ricovero minori e refezione scolastica) per un importo complessivo di euro 1.738.829,22 (euro 1.750.445,42 risultante dalla somma algebrica degli addendi). Nella nota acquisita al protocollo C.d.C 11217 dell'11/12/2017, trasmessa dall'organo di revisione, si conferma che per errore materiale i residui riferiti ad ICI ed IMU di anni pregressi sono stati reimputati negli anni successivi, ma si fa presente che in sede di rendiconto 2016 si è provveduto alle dovute correzioni eliminando i residui attivi reimputati. Poiché nulla è specificato in merito agli ulteriori residui di parte corrente, sembrerebbe che l'errore investa l'intero importo confluito nel fondo pluriennale vincolato.

Il Comune ha allegato prospetti contabili per dimostrare l'evoluzione del Fondo pluriennale vincolato (FPV) e ha dedotto che gli errori nelle cancellazioni e nelle reimputazioni, per un totale di euro 1.738.829,12, non hanno influito sul calcolo e sulla quantificazione del FPV.

Il Collegio osserva che la criticità non è superata, atteso che sono stati confermati dalla stessa Amministrazione gli errori nella cancellazione e nella reimputazione dei residui per importi rilevanti, che certamente hanno inciso in modo significativo sulla determinazione del Fondo pluriennale vincolato.

Tanto premesso, si rendono opportune alcune considerazioni sul Fondo pluriennale vincolato, che è un saldo finanziario, costituito da risorse già accertate destinate al finanziamento di obbligazioni passive dell'Ente, già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi a quello in cui è accertata l'entrata. La verifica della corretta determinazione del FPV richiede: a) nell'esercizio di riferimento, la nascita dell'obbligazione giuridica perfezionata e la piena esigibilità dell'entrata vincolata o destinata agli investimenti (oppure di entrate non vincolate nei soli casi in deroga citati); b) l'impegno giuridicamente perfezionato nell'esercizio, con esigibilità (parziale o totale) in quelli successivi e relativa conseguente imputazione; c) la prestazione in corso di svolgimento. In caso di prestazione conclusa per importi inferiori all'impegno originario finanziato da FPV, si provvede alla cancellazione dell'impegno e alla dichiarazione di indisponibilità di quota corrispondente di FPV iscritto in entrata, con liberazione di risorse che confluiranno nel risultato di amministrazione. In merito alla determinazione del FPV relativo alle spese di investimento, si ricorda che possono essere finanziate da FPV solo le spese relative a procedure di affidamento effettivamente attivate. Per la corretta imputazione della spesa, è inoltre essenziale la definizione di un puntuale cronoprogramma sulle opere pubbliche, anche ai fini di eventuali variazioni dell'esigibilità a fronte di attuazione delle opere differenti dalla programmazione. Il Comune non ha dimostrato di essersi attenuto a tali principi.

5. In merito al Fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE) accantonato nel risultato di amministrazione, non è chiara la sua determinazione per le seguenti circostanze:

- a)- errata quantificazione del fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione al 31/12/2015 derivante dalla errata sottrazione dalla base di computo dei residui erroneamente confluiti nel FPV, di cui al precedente punto n. 4;
- b)- mancata produzione del prospetto di calcolo relativo alla verifica di congruità del fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2015, con esplicitazione, per ciascun cespite soggetto ad accantonamento, dei dati di computo.

L'Ente ha sostenuto che l'errore nella quantificazione del FCDE è limitato al 1° gennaio 2015, ma successivamente si è provveduto alla corretta quantificazione.

La Corte osserva che, in realtà, gli errori nel calcolo del Fondo Pluriennale Vincolato e nella reimputazione e nella cancellazione di residui hanno inevitabilmente influito anche sulla corretta quantificazione del Fondo crediti di dubbia esigibilità.

Per quanto attiene al Fondo crediti di dubbia esigibilità, il Collegio evidenzia che la determinazione delle entrate di dubbia e difficile esazione, che va effettuata periodicamente, costituisce un adempimento di particolare importanza. La conseguente "svalutazione" deve avere effetto sulla programmazione e previsione degli impieghi delle medesime entrate in termini di spesa, al fine di tutelare l'Ente dal rischio di utilizzare entrate non effettive, finanziando obbligazioni passive perfezionate, scadute ed esigibili con entrate non disponibili. Tali principi assumono particolare rilievo nella determinazione del fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE) da iscrivere nel triennio 2017/2019: le entrate oggetto di svalutazione devono essere analiticamente individuate unitamente a tutti i parametri così da fornire una puntuale motivazione alla quantificazione del fondo; tutto ciò poi deve trovare la propria esplicitazione nella nota integrativa, allegata al bilancio di previsione. A tal proposito, è essenziale la dichiarazione di adeguatezza del FCDE iscritto in bilancio che assume, pertanto, uno specifico valore giuridico e sostanziale e deve essere attribuita alla competenza dei singoli responsabili della gestione delle entrate e alla correlata competenza di coordinamento e vigilanza del responsabile del servizio economico-finanziario dell'ente, ferma restando la necessaria verifica dell'organo di revisione (cfr. Sezione delle Autonomie, deliberazione n. 32/2015/INPR). Il Comune non si è conformato a tali criteri.

6. Il risultato di amministrazione nella sua parte accantonata e nella quota disponibile presenta il seguente andamento:

	01/01/2015	31/12/2015 disarticolato come da risposta ente in sede istruttoria	31/12/2016 (allegato a) al rendiconto
RSAMM	2.906.254,40	3.775.730,54	2.843.712,55
			932.017,99
FONDI ACCANTONATI	3.219.620,19	3.081.081,81	2.766.456,82
- FCDE	3.219.620,19	1.944.453,63	2.364.376,20
- fondo passività potenziali		630.644,29	
- ALTRI VINCOLI		505.983,89	402.080,62
FONDI VINCOLATI	1.467.637,59	550.151,37	777.099,30
- trasferimenti in conto capitale/correnti		608,20	126.051,04
- sanzioni codice della strada		324.740,49	
- proventi parcheggi			
- imposta di soggiorno			
- tati			
- vincoli formalmente attribuiti dall'ente (vedi del sez. autonomie 21/2015)	457.903,98	200.267,01	299.820,49
- genericamente leggi e principi contabili	1.009.733,61	24.535,67	240.779,06
-ALTRI VINCOLI			110.448,71
FONDI DESTINATI AGLI INVESTIMENTI	-	636.013,83	328.073,90
- proventi da alienazioni		80.525,96	
altre		555.487,87	
quota disponibile	- 1.781.003,38	- 491.516,47	- 1.027.917,47
Ripiano disavanzo da riaccertamento ex C.C. 52 del 26/11/2015		Variazione disavanzo	
Quota ripiano decennale	24.041,98	31/12/2015-1/1/2015	31/12/2016-31/12/2015
Quota ripiano con avanzo tecnico	1.540.583,57	1.289.486,91	536.401,00

Si manifestano dubbi sulla corretta quantificazione e rappresentazione del risultato di amministrazione al 31/12/2015 ed al 31/12/2016 in considerazione dei seguenti fatti:

- l'importo del risultato di amministrazione al 31/12/2015 risulta pari ad euro 3.775.730,54, la quota disponibile del risultato di amministrazione al 31/12/2015 è negativa e risulta pari a euro 491.516,47; tuttavia, vi è un miglioramento di euro 1.289.486,91 rispetto al dato al 1°/1/2015 a seguito del riaccertamento straordinario, ove emergeva un risultato negativo di euro 1.781.003,38).
- il miglioramento del risultato di amministrazione è dovuto alle reimputazioni di cui al precedente punto di deferimento n. 4;
- l'anomalo decremento di euro 1.275.166,56 dell'accantonamento al FCDE dall'1/1/2015 (euro 3.219.620,19) al 31/12/2015 (euro 1.944.453,63);
- l'incremento di euro 630.644,29 del fondo passività potenziali non trova riscontro nello stanziamento della missione 20 del bilancio di previsione 2015.

In merito all'importo del risultato di amministrazione al 31/12/2016, esso risulta pari ad euro 2.843.712,55, la relativa quota disponibile risulta negativa e pari a euro 1.027.917,47

con un peggioramento di euro 536.401,00, rispetto al dato al 31/12/2015 (euro 491.516,47).

Con riferimento a tale circostanza si rileva:

- a)- un incremento del disavanzo, che, seppur inferiore dal disavanzo registrato al 1°/1/2015, non risulta in linea con il ripiano di cui alla deliberazione consiliare n. 52 del 2015;
- b)- ingiustificata riduzione del vincolo relativo ai fondi destinati agli investimenti per euro 307.939,93 ;
- c)- azzeramento del fondo rischi contenzioso e passività potenziali a fronte di un contenzioso passivo pari ad euro 6.728.550 segnalato dall'organo di revisione nell'allegato al questionario 2016 costituito dalla nota del revisore;
- d)- mancato accantonamento stanziamento nella missione 20 del bilancio di previsione e conseguente mancato accantonamento per gli oneri dei rinnovi contrattuali;
- e)- assenza di informazioni sul modo in cui l'ente abbia provveduto alla correzione delle reimputazioni dei residui attivi.

Dall'esame dei dati contabili 2016, esaminati sulla BDAP, sembrerebbe emergere una anomala rappresentazione delle cancellazioni di residui attivi IMU; ciò determinerebbe un importo finale negativo, come di seguito rappresentato:

DATI CONTABILI ANALITICI RENDICONTO 2016									
voce PDC	descr	Residui attivi iniziali al 1 gen (RS)	Previsioni definitive competenza (CP)	Previsioni definitive cassa (CS)	Riaccontamento residui attivi (R)	Accertamenti (A)	Riscossioni c/competenza (RC)	Riscossioni c/residui (RR)	residui finali (calcolo I)
€ 1.01.01.06.000	imposta municipale propria	30.257,07	1.851.348,74	2.516.453,94	1.298.196,27	1.211.024,01	832.582,23	70.391,56	- 819.828,98

Fonte: BDAP

In memoria l'Amministrazione ha affermato che: a)- la differenza del risultato di amministrazione deriva principalmente dalla riduzione dell'importo del Fondo crediti di dubbia esigibilità, che è stato correttamente quantificato alla fine del 31 dicembre 2015; b)- il fondo per le passività potenziali nel bilancio di previsione ammontava ad euro 76.000 ed è stato determinato in euro 630.644,29 con la deliberazione di approvazione del rendiconto del 2015, per consentire la copertura finanziaria della cartella esattoriale; c)- il risultato di amministrazione al 31 dicembre 2016 peggiora nuovamente, perché sono stati eliminati residui attivi, sicché diminuisce l'avanzo di amministrazione; d)- il Fondo crediti dubbia esigibilità è stato nuovamente calcolato nel 2016, aggiungendo i residui di competenza del 2016; e)- con deliberazione consiliare n. 43 del 9 novembre 2015 si stabiliva di procedere al

recupero del maggiore disavanzo da riaccertamento straordinario; f)- tale deliberazione, tuttavia, è stata modificata con la deliberazione n. 42 del 26 novembre 2015 mediante la reimputazione di residui attivi derivanti dagli accertamenti di evasione tributaria degli anni precedenti; ciò ha portato ad un avanzo vincolato di 1,5 milioni di euro; g)- con la deliberazione n. 35 del 23 agosto 2017 è stata revocata la summenzionata deliberazione n. 52 del 2015 basata su un presupposto e su un'interpretazione errata della normativa contabile, sicché è stata confermata la deliberazione n. 43 del 9 novembre 2015; h)- la riduzione del vincolo del fondo investimenti è stata una scelta consequenziale alla ricezione della cartella esattoriale; i)- il fondo passività potenziali è stato erroneamente inserito nella voce "altri vincoli"; j)- non sono state accantonate somme per rinnovi contrattuali; tali somme sono state erogate in competenza dell'esercizio 2018; k)- l'Ente ha provveduto alla correzione della reimputazione dei residui attivi, eliminando i residui reimputati che al 31 dicembre 2016 non risultavano ancora incassati.

Il Collegio osserva che dalla memoria si evince che il Comune ha errato nel riaccertamento straordinario dei residui; il fatto che la deliberazione n. 52 del 26 novembre 2015, affetta da errori notevoli ammessi dallo stesso Ente, sia stata revocata soltanto con la deliberazione n. 35 del 23 agosto 2017 implica che nel 2015 e nel 2016 non vi è stato il ripiano del disavanzo. Con riferimento all'operazione di riaccertamento straordinario, occorre tenere conto degli orientamenti espressi dalla Sezione delle Autonomie nella deliberazione n. 14/2017/INPR, che ha chiarito che si tratta di un'operazione straordinaria, non frazionabile e ripetibile in considerazione delle finalità che sono quelle di adeguare l'ammontare unitario e complessivo dei residui attivi e passivi al nuovo principio della competenza finanziaria cosiddetta potenziata. Tenuto conto dell'unicità dell'operazione, va rimarcata l'inammissibilità di autonome iniziative dell'Ente tese a ripetere il riaccertamento straordinario.

Nell'ottica di una normalizzazione dei rimedi alle distorsioni rilevate nell'operazione di riaccertamento straordinario, condotta in modo non veritiero, e al fine di ristabilire la veridicità della gestione finanziaria e dei risultati di esercizio e di amministrazione inficiati da rappresentazioni non corrispondenti alla reale situazione finanziaria degli Enti, la Sezione delle autonomie nella deliberazione n. 9/SEZAUT/2016/INPR (Linee di indirizzo per la formazione del bilancio 2016-2018 e per l'attuazione della contabilità armonizzata

negli Enti territoriali) ha chiarito che: "...La ricognizione annuale è tesa ad individuare anche le voci che non siano state correttamente appostate in bilancio e che debbano essere oggetto di riclassificazione. Per effetto della gestione ordinaria dei residui, che comporta ogni anno la formazione di nuovi residui attivi e la riscossione o cancellazione di vecchi crediti, lo stock di residui attivi dovrebbe tendere ad una naturale stabilizzazione, mentre i residui passivi devono tendere verso una progressiva riduzione... Pertanto le eventuali rettifiche, opportunamente e analiticamente motivate, potranno essere effettuate tramite il riaccertamento ordinario dei residui ai sensi dell'art. 3, comma 4, del d.lgs. n. 118/2011, e secondo quanto previsto dal principio contabile applicato della contabilità finanziaria, punto 9.1".

7. Con riferimento alla gestione della cassa, si rileva:

a)- reiterato utilizzo per gli esercizi 2015 e 2016 di cassa vincolata per il finanziamento di spese correnti, giacenza positiva costituita da fondi vincolati e cassa vincolata non reintegrata al 31/12/2016, come di seguito descritto:

SITUAZIONE DI CASSA	31/12/2015	31/12/2016
FONDO CASSA AL 31/12	3.820.074,72	3.048.569,24
CASSA DA FONDI VINCOLATI AL 31/12/2015	4.861.426,14	4.997.506,27
<i>di cui non reintegrata</i>	1.041.351,42	1.948.937,03

b)- impatto prospettico sulla cassa e sulla competenza del potenziale onere restitutorio dei fondi vincolati utilizzati derivanti dalla potenziale revoca del finanziamento del palazzetto dello sport (di cui alla segnalazione del responsabile del servizio finanziario del 15/12/2016 allegata alla nota acquisita al prot C.d.C. n. 280 dell'11/01/2017 a firma di alcuni consiglieri comunali);

c)- bassi tassi di riscossione a residui per l'esercizio 2015 delle entrate proprie del titolo I (31% sottostimato per effetto dell'errata confluenza dei residui attivi nel FPV) e 12 % titolo III.

Il Comune ha affermato che: a)- il mancato reintegro della cassa vincolata è dovuto principalmente alla bassa riscossione dei tributi e al ritardo dei trasferimenti da parte della Regione siciliana; b)- i lavori per il Palazzetto dello Sport sono ripresi nel 2018; c)- la bassa percentuale di riscossione dei residui attivi relativi alle entrate proprie si riferisce in massima parte ai ruoli coattivi rimessi al concessionario.

In merito alla contabilizzazione e all'utilizzo della cassa vincolata, la Corte sottolinea che, così come esposto dalla Sezione delle Autonomie nella deliberazione n. 3/2015/INPR, un tema di particolare rilevanza -emerso nel momento di transizione tra la vecchia e la nuova disciplina- riguarda le entrate vincolate e destinate, con particolare riferimento alla gestione di cassa e ai riflessi sul risultato di amministrazione. Gli enti devono pertanto provvedere a una evidenziazione contabile delle entrate con specifico vincolo, dotandosi di strumenti e procedure idonei alla rilevazione delle relative movimentazioni. La vigente formulazione degli artt. 180, 185, 187 e 195 del TUEL, peraltro, mira in modo chiaro a una più sicura individuazione delle entrate vincolate. La destinazione delle risorse, infatti, costituisce una sorta di "condizione" che è apposta all'utilizzo delle stesse in funzione di garanzia del raggiungimento della finalità pubblica programmata. Il Comune dovrà conformarsi a tali principi, dandone precisa dimostrazione nel prossimo ciclo di controlli; negli esercizi in esame è evidente che tali principi non sono stati rispettati.

8. In merito alla gestione di competenza, con specifico riferimento all'attività di riscossione e all'azione di contrasto all'evasione tributaria, si rileva:

a)- reiterato utilizzo delle entrate straordinarie per il finanziamento di spese correnti consolidate per euro 783.370,67 relativamente al rendiconto 2015 ed euro 599.989,10 relativamente al rendiconto 2016;

b)- carenza di informazioni circa l'incremento dei trasferimenti correnti per l'esercizio 2016;

d)-basso tasso di realizzazione della lotta all'evasione con un tasso di riscossione degli accertamenti di competenza pari al 19% nel 2015.

L'ente in fase istruttoria ha precisato che si tratta di avvisi notificati e divenuti esecutivi per mancanza di opposizione al 31/12/2015. Non è tuttavia chiaro in quale misura il dato sia viziato dalle reimputazioni dei residui impropriamente confluiti nel FPV. Inoltre, nella relazione del responsabile del servizio finanziario, allegata alla deliberazione consiliare n. 40 del 19/12/2016, in ordine all'approvazione del bilancio di previsione 2016, con riferimento agli accertamenti complessivi per IMU, viene asserito che -unitamente agli accertamenti del gettito di competenza- *"rappresentano residui impropri in quanto privi dei presupposti essenziale per il loro accertamento"*.

e)- esiguità lotta all'evasione imposta sui rifiuti 2015 pari all'1% del gettito TARI accertato in competenza (euro 1.095.321,76);

Recupero lotta all'evasione (p. 1.2.8 questionario)

Imposta	Accertamenti	Riscossioni	% riscossione
ICI/IMU	615.175,53	108.608,94	18%
TARSU/TIA/TASI	10.000,00	6.555,30	66%
ALTRI TRIBUTI	5.000,00	1.424,26	28%
Totale	630.175,53	116.588,50	19%

f)- utilizzo degli oneri di urbanizzazione per il finanziamento di spese correnti nell'esercizio 2015 per il 71,82%; la destinazione, in eccedenza rispetto ai limiti di legge, non è stata chiarita in sede istruttoria.

Il Comune ha dedotto che: a)- fra le entrate straordinarie sono state considerate quelle per recupero dell'evasione tributaria; b)- non vi è un incremento dei trasferimenti correnti, ma è mutata la codifica; c)- il basso tasso di riscossione delle somme indicate negli avvisi di accertamento è dovuto al fatto che la loro emissione è avvenuta nel secondo semestre dell'anno; d)- i residui cosiddetti impropri sono stati eliminati in sede di rendiconto del 2016; e)- gli uffici per l'anno 2015 si sono dedicati prioritariamente al recupero dell'evasione per l'IMU; f)- l'utilizzo degli oneri di urbanizzazione è avvenuto sino al 71,82 per cento.

La Corte osserva che le deduzioni del Comune, in parte, confermano implicitamente le criticità e non sono comunque accompagnate da documentazione a supporto. Il Collegio sollecita il solerte compimento delle attività di repressione dell'evasione fiscale, sicché il Comune dovrà adoperare tutti gli strumenti previsti dall'ordinamento anche mediante il rafforzamento amministrativo ed informatico del settore finanziario ormai nevralgico. L'omissione di tali attività può eventualmente determinare la responsabilità amministrativa degli organi comunali. Deve essere poi curata la riscossione anche mediante una specifica vigilanza sul concessionario.

9. In merito alla situazione debitoria ed al contenzioso passivo, si rilevano le seguenti criticità:

- a)- la persistenza di debiti fuori bilancio da riconoscere e passività pregresse da finanziare, pari ad euro 1.178.206,86 al 31/12/2015 e ad euro 676.677,09 al 31/12/2016;
- b)- passività pregresse per oneri di competenza non impegnati nell'esercizio 2015 e 2016 pari, rispettivamente ad euro 485.284,01 (pag. 7 risposta alla richiesta istruttoria sul rendiconto 2015) ed euro 347.641,11 (pag. 18 della relazione revisori sul rendiconto 2015) con particolare riguardo agli oneri del servizio AutoveloX;
- c)- assenza di informazioni circa il riconoscimento contestuale all'approvazione del rendiconto 2016 dei pignoramenti regolarizzati al 31/12/2016 per euro 151.615,56, peraltro non evidenziati nel prospetto del risultato di amministrazione; non è chiaro se il corrispondente impegno sia stato effettuato in assenza di stanziamento;
- d)- sussistenza al 31/12/2016 di contenzioso passivo per decreti ingiuntivi opposti per euro 6.728.550,00 e assenza notizie in merito nella relazione dell'organo di revisione.

In memoria il Comune ha sostenuto che: a)- l'importo totale dei debiti fuori bilancio e delle passività pregresse del 2015 è pari ad euro 1.178.206,86; b)- tutte le somme risultano impegnate nel bilancio del 2017; c)- non è stato ancora pagato un debito fuori bilancio di euro 169.625,57; d)- i debiti ancora da riconoscere al 31 dicembre 2016 comprendevano la cartella esattoriale, successivamente riconosciuta nel 2017 con deliberazione consiliare n. 14 del 10 aprile 2017, e l'importo di euro 558.469,37 per un decreto ingiuntivo, in relazione al quale il contenzioso è ancora pendente; e)- l'importo di euro 151.615,56 (di cui viene fornito il dettaglio in memoria) include pure un importo di euro 10.246,16 ancora in attesa di regolarizzazione; f)- nel mese di maggio del 2018 è stata raggiunta una transazione con l'impresa incaricata della realizzazione del palazzetto dello sport; g)- la pretesa creditoria della curatela del fallimento della società Alto Belice Ambiente, pari a euro 3.325.761,16, è stata formalmente contestata in considerazione del fatto che il Comune sarebbe creditore di euro 840.955,42; h)- per gli altri contenziosi il rischio di soccombenza è basso e in ragione di ciò è avvenuta la quantificazione dell'accantonamento per il contenzioso.

Il Collegio non può non rilevare la tardività del riconoscimento dei debiti fuori bilancio e il loro notevole ammontare, che incide negativamente sugli equilibri finanziari e

sull'attendibilità dei risultati di ciascun esercizio. I debiti fuori bilancio, infatti, costituiscono posizioni debitorie maturate al di fuori del sistema contabile, poiché si riferiscono a spese per le quali manca un'originaria previsione ovvero a spese effettuate in violazione delle procedure stabilite dalle norme di contabilità. La corretta programmazione e la sana gestione finanziaria dell'Ente locale, per contro, richiedono che tutte le spese siano anticipatamente previste nel documento di bilancio approvato dal Consiglio comunale e che le decisioni siano prese nel rispetto delle norme giuscontabili che ne disciplinano la procedura (artt. 151 e 191 TUEL).

In merito al contenzioso, la Corte rammenta che l'attuale sistema contabile impone una costante e attenta ricognizione delle liti, al fine di provvedere alla corretta stima del fondo destinato al contenzioso, la cui congruità deve essere verificata dall'Organo di revisione. La somma accantonata non darà luogo ad alcun impegno di spesa e confluirà nel risultato di amministrazione per la copertura delle eventuali spese derivanti da sentenze definitive, a tutela degli equilibri di competenza nell'anno in cui si verificherà l'eventuale soccombenza. Il Comune va quindi sollecitato ad una rapida ed esaustiva ricognizione delle controversie sia attive che passive e alla conseguente puntuale quantificazione dell'accantonamento.

10. Assenza della riconciliazione dei rapporti creditori e debitori tra l'ente e gli organismi partecipati (art 1, comma 6, lett. j) D.lgs n. 118/2011).

L'Ente ha trasmesso l'allegato al rendiconto del 2015 relativo alla riconciliazione dei rapporti debitori e creditori con le società partecipate. Il Collegio osserva che i rapporti con la società Alto Belice Ambiente, di cui al precedente sottoparagrafo n. 9, dimostrano che in passato sono state carenti le attività di monitoraggio e supervisione nei confronti della summenzionata organismo partecipata. La Corte non può non ribadire l'esigenza di una maggiore vigilanza sulle società partecipate. L'Amministrazione dovrà pertanto seguire i principi di sana e corretta gestione finanziaria enucleati dalla Sezione nella deliberazione n. 61/2016/INPR. Va aggiunto che -come si evince dall'art. 20 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, che ripropone i principi di razionalizzazione analoghi a quelli enunciati dal comma 611 dell'art. 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190- l'intera revisione degli *assets* societari,

prescindendo da una logica meramente adempimentale, deve necessariamente inquadrarsi nell'ambito di una visione strategica complessiva, che tenga in primaria considerazione le finalità indicate dal legislatore, ossia: a)- eliminazione delle società e delle partecipazioni societarie non indispensabili al perseguimento delle proprie finalità istituzionali; b)- soppressione delle società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti; c)- eliminazione delle partecipazioni detenute in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società; d)- aggregazione di società di servizi pubblici locali di rilevanza economica; e)- contenimento dei costi di funzionamento, mediante riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo nonché delle strutture aziendali, anche attraverso la riduzione delle relative remunerazioni. Un idoneo sistema di controlli è quindi necessario per l'acquisizione e per l'elaborazione degli elementi informativi per le decisioni dell'ente concernenti la razionalizzazione.

11. Mancata trasmissione della deliberazione relativa alla revisione straordinaria delle partecipazioni ex art 24 e della ricognizione periodica ex art 20 del D.Lgs. 175/2016.

Il Comune ha trasmesso la deliberazione della Giunta n. 43 del 27 marzo 2015.

Il Collegio osserva che l'Amministrazione deve procedere tempestivamente all'invio dei prospetti e delle deliberazioni prescritte dalla normativa, al fine di assicurare la razionalizzazione delle partecipazioni.

Alla luce di tutto quanto sin qui esposto ed accertato, la Corte ritiene necessario confermare le criticità indicate ai punti della presente deliberazione dal n. 1 al n. 11 relativamente al rendiconto del 2015.

Si reputa congruo riservare le verifiche sull'osservanza delle predette indicazioni nell'ambito delle procedure ordinarie di controllo che verranno eseguite nei prossimi anni. Al riguardo, il Collegio evidenzia che l'art. 148 bis del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (TUEL), introdotto dall'art. 3, comma 1, lettera e), del decreto legge 10 ottobre 2012 n. 174, convertito nella legge n. 213 del 2012 (recante il rafforzamento del quadro dei controlli della Corte sulla gestione finanziaria degli enti territoriali) prevede che in caso di

accertamento -da parte della competente Sezione regionale di controllo- di squilibri economico-finanziari, della mancata copertura di spese, della violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria o del mancato rispetto degli obiettivi posti con il patto di stabilità interno, è fatto obbligo agli enti destinatari di adottare, entro sessanta giorni dalla comunicazione del deposito della pronuncia di accertamento, i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità ed a ripristinare gli equilibri di bilancio, da trasmettere alla Sezione per le verifiche di competenza.

Nei casi più gravi, l'inosservanza del citato obbligo di conformazione, per la mancata trasmissione dei provvedimenti correttivi o per l'inadeguatezza degli stessi, ha l'effetto di precludere all'ente inadempiente l'attuazione dei programmi di spesa per i quali è stata accertata la mancata copertura o l'insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria.

Si tratta di "effetti - attribuiti...alle pronunce di accertamento della Corte dei conti - chiaramente cogenti e, nel caso di inosservanza degli obblighi a questi imposti, inibitori, pro parte, dell'efficacia dei bilanci da essi approvati" (Corte Costituzionale, sentenza n. 39/2014), la cui attribuzione ad un organo magistratuale terzo e indipendente "si giustifica in ragione dei caratteri di neutralità e indipendenza del controllo di legittimità della Corte dei conti" onde "prevenire o contrastare gestioni contabili non corrette, suscettibili di alterare l'equilibrio del bilancio (art. 81 Cost.) e di riverberare tali disfunzioni sul conto consolidato delle pubbliche amministrazioni, vanificando conseguentemente la funzione di coordinamento dello Stato finalizzata al rispetto degli obblighi comunitari" (Corte Costituzionale, sentenza n. 40/2013).

E' chiaro, pertanto, che l'adozione da parte della Corte di dette specifiche pronunce ha in definitiva lo scopo di dare impulso all'attuazione di opportune misure correttive da parte dell'Ente, che "chiudano" il processo circolare del controllo sui principali documenti contabili indicati dalla legge. Resta fermo, ovviamente, che la congruità ed idoneità delle stesse vanno valutate dalla Sezione allorquando verrà in possesso degli atti relativi.

Va sottolineato che tali misure correttive devono necessariamente coinvolgere, soprattutto qualora riguardino più aspetti della gestione amministrativo-contabile, l'ampia platea dei soggetti interessati (Sindaco, Giunta comunale, responsabile del servizio finanziario, responsabili dei settori, Organo di revisione economico finanziario) mediante atti vincolanti, da adottarsi secondo le rispettive competenze. Non potranno, peraltro, essere

considerate idonee le mere dichiarazioni di intenti non supportate da atti che abbiano effetti nell'ordinamento giuridico.

L'accertamento dell'idoneità dei provvedimenti correttivi sarà compiuto nel prossimo ciclo di controllo, atteso che le eventuali misure correttive possono formare oggetto di valutazione unitamente ai documenti contabili del successivo periodo. Tale metodologia procedurale, che lega gli esiti del precedente controllo e delle relative misure correttive al seguente ciclo di bilancio, garantisce un più accurato apprezzamento dell'evoluzione dei fattori di squilibrio rilevati e della loro attualità e gravità e assicura, al contempo, l'aderenza ai principi di concomitanza e concentrazione delle attività di controllo e di effettività dei relativi esiti.

In conclusione, si rileva, allo stato degli atti, la presenza di anomalie che potrebbero pregiudicare irrimediabilmente gli equilibri economico-finanziari del Comune; pertanto, l'Amministrazione dovrà attenersi a quanto sopra esposto, adottando le conseguenti misure correttive entro sessanta giorni dalla comunicazione della presente deliberazione.

P. Q. M.

-accerta -nei confronti del Comune di San Giuseppe Jato- la sussistenza dei profili di criticità dal n. 1 al n. 11 della presente deliberazione relativamente al rendiconto del 2015 e al rendiconto del 2016;

DISPONE

che l'Ente provveda all'adozione di misure correttive entro sessanta giorni;

ORDINA

che, a cura del Servizio di supporto della Sezione di controllo, copia della presente pronuncia sia comunicata al Consiglio Comunale -per il tramite del suo Presidente- ai fini dell'adozione delle necessarie misure correttive, oltre che al Sindaco e all'Organo di revisione del Comune di San Giuseppe Jato.

Così deliberato in Palermo nella camera di consiglio del 7 novembre 2018

Il Magistrato estensore

Francesco Antonino Cancilla



Corte dei Conti

CANCILLA FRANCESCO
ANTONINO
CORTE DEI CONTI
03.01.2019 12:49:30
CET

Il Presidente

Luciana Savagnone

Firmato digitalmente da

LUCIANA SAVAGNONE

O = Corte Dei
Conti/80218670588

Depositato in segreteria il 4 Gennaio 2019.



Corte dei Conti

RASURA BORIS
CORTE DEI CONTI
04.01.2019
11:08:30 CET